

STUDIO LEGALE SIMONE

Via Sabotino 36

Tel. 0863 35216 - Fax 0863 446971

67051 Avezzano (AQ)

Avezzano, li 11 aprile 2018

Spett.le
Regione Abruzzo
Comitato di Coordinamento Regionale
per la Valutazione di Impatto
Ambientale
Via Leonardo Da Vinci n. 1-6
67100 L'Aquila

Spett.le
Regione Abruzzo
Servizio Valutazioni Ambientali
Ufficio Valutazioni Ambientali
Via Leonardo Da Vinci n. 1-6
67100 L'Aquila

Via P.E.C. a:
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale concernente il progetto di parco eolico "Tre Comuni" della Enerm S.r.l. - Giudizio n. 2757 del 16.3.2017.

Scrivo in nome e per conto del Comune di Villa Santa Maria (Ch), il quale ha impugnato davanti al TAR Abruzzo il giudizio n. 2757 del 16 marzo 2017 (prot. n. 2015253237 del 8 ottobre 2015), con cui il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d'Impatto Ambientale della Regione Abruzzo ha sospeso *sine die* il procedimento di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto di parco eolico denominato "Tre Comuni" (con dispositivo: "*esprime il seguente parere di rinvio con onere a carico della parte di riattivare il procedimento*").

Si fa presente che tale giudizio di rinvio era stato adottato poiché la ditta proponente Energie e Recupero Materiali S.r.l. aveva comunicato di aver impugnato davanti al TAR Abruzzo il provvedimento n. 7006 del 13 settembre 2016 prot. n. 0037815/16 del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Servizio Governo del Territorio e la nota della Soprintendenza BAP Abruzzo prot. n. 8523 del 15 giugno 2016.

Con la nota del 14 marzo 2017 la suddetta ditta aveva chiesto la sospensione dell'esame del progetto affermando di essere "*in attesa delle decisioni del TAR per l'Abruzzo*".

Tuttavia, il 25 gennaio 2018 il ricorso della Enerm S.r.l. è stato respinto con sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 24/2018, a definizione del procedimento n. 395/2016 R.G..

Tale sentenza è passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione, essendo stata notificata il 9 febbraio 2018.

Conseguentemente, chiedo formalmente che il Comitato C.C.R.-V.I.A. provveda a definire con immediatezza il procedimento di V.I.A. inopinatamente sospeso, esprimendo giudizio negativo sul progetto di parco eolico della Enerm S.r.l. poiché vi è parere sfavorevole della Soprintendenza e non vi è più pendenza di alcun processo davanti al TAR.

Si diffida il Comitato C.C.R.-V.I.A. a definire il suddetto procedimento entro e non oltre 7 giorni dalla presente.

Distinti saluti.

Avv. Herbert Simone



Allegati: copia della sentenza n. 24/2018 del TAR Abruzzo-Pescara con la prova della notificazione in data 9 febbraio 2018.

ALLEGATO A LETTERA DELL'11.4.2018 DELL'AVV. SIMONE

Publicato il 25/01/2018

N.00024 /2018 REG.PROV.COLL.
N. 00395/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 395 del 2016, proposto da:

Energie e Recupero Materiali S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Di Baldassarre, Pasqualina Di Cicco, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, via Venezia, 25;

contro

Regione Abruzzo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la sede della stessa domiciliati in L'Aquila;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Comune di Villa Santa Maria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, via A. Lo Feudo, 1;

per l'annullamento

del provvedimento n.7006 del 13.09.2016, prot. 37815/16 con il quale la Regione Abruzzo ha comunicato il diniego alla richiesta di riesame in relazione alla presunta incompatibilità ambientale del progetto di Parco Eolico presentato dalla ricorrente; della nota del Ministero dei Beni Culturali prot. 8523 del 15.06.2016 che ripropone il parere negativo sulla compatibilità paesaggistica del precitato progetto; di ogni altro atto, istruttorio e non, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto negli estremi e/o nei contenuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2017 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi l'avvocato Pasqualina Di Cicco per la parte ricorrente, l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli per l'amministrazione resistente; l'avv. Herbert Simone per il Comune interveniente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - La ricorrente impugna il provvedimento della Regione Abruzzo del 13.09.2016, di diniego di riesame del provvedimento negativo del 7.3.2016 relativo all'istanza di autorizzazione paesaggistica per il progetto di Parco Eolico denominato "3 Comuni" e ricadente nei Comuni di Civitaluparella, Montebello sul Sangro e Montelapiano; nonché l'atto presupposto del diniego medesimo, ossia il parere negativo ex articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 della Soprintendenza per le belle arti e per il paesaggio dell'Abruzzo del 15.06.2016, che ribadisce il parere negativo dalla medesima espresso il 25.02.2016, sul medesimo progetto.

In particolare, nel parere in questione la Soprintendenza ha ribadito che *“si è già espressa con parere negativo con prot. 2858 del 25.02.2016, con le relative motivazioni, rispetto al quale la stessa richiesta non apporta alcun elemento di novità”*; e che anche il provvedimento regionale si esprime in termini meramente confermativi del precedente diniego, rilevando che il progetto nuovamente presentato non ha introdotto alcun elemento di novità.

È intervenuto in giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso, il Comune di Villa S. Maria che, dopo aver esposto il suo interesse a partecipare al giudizio, ha tra l'altro eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto nei confronti di atti meramente confermativi di precedenti dinieghi divenuti ormai inoppugnabili.

Con memoria parte ricorrente ha sostenuto l'inammissibilità dell'intervento, comunque replicando alla suddetta eccezione.

2 - In quanto Comune contermine e suscettibile di essere interessato da opere connesse con quelle che si propone di realizzare la ricorrente, deve ritenersi che sussista l'interesse del predetto Comune ad intervenire in giudizio. In ogni caso, in quanto l'eccezione sollevata è rilevabile d'ufficio, tale atto di intervento nulla ha aggiunto alle questioni oggetto di giudizio;

3 – La predetta eccezione è fondata.

Il procedimento in questione attiene al rilascio di autorizzazione paesaggistica, che si articola in un parere vincolante del soprintendente e nel provvedimento conclusivo della regione (art. 146 d.lgs. 42/2004), entrambi a suo tempo espressi (25 febbraio e 7 marzo 2016) in senso negativo per la ricorrente.

L'istanza di autotutela presentata il 10 maggio 2016, allorché i termini di impugnazione dei provvedimenti suddetti erano ormai decorsi, non ha avuto alcun seguito sostanziale, posto che la Soprintendenza si è limitata a ribadire il proprio precedente parere negativo, non avendo inteso procedere, dunque, ad alcun tipo di riapertura dell'istruttoria e di riconsiderazione delle valutazioni già espresse, mentre è in senso contrario irrilevante la “riunione tecnica” svoltasi presso la sede regionale in quanto attività estranea all'ambito procedimentale e in cui, comunque,

non ha avuto alcuna parte la Soprintendenza, ovvero l'organo competente ad esprimersi in modo vincolante sull'istanza e a disporre eventualmente la riapertura dell'istruttoria.

In quanto diretta contro atto meramente confermativo, l'impugnazione è dunque inammissibile per carenza d'interesse (Cons. Stato sez. V n. 6244/2013; Cons. Stato sez. VI n. 932/2011; Cons. Stato sez. IV n. 7732/2009), rimanendo la fattispecie regolata dai precedenti provvedimenti ormai inoppugnabili (nel caso di specie i precedenti pareri negativi della Soprintendenza e i conseguenziali dinieghi regionali).

Le spese possano essere compensate in ragione della pronuncia in rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Tramaglini, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Massimiliano Ballorani, Consigliere, Estensore

Da Assegnare Magistrato, Consigliere

L'ESTENSORE
Massimiliano Ballorani

IL PRESIDENTE
Alberto Tramaglini

IL SEGRETARIO

**RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE DI COPIE E DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 3-BIS L.
N. 53/1994 CON MODALITA' TELEMATICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA**

Lo scrivente Avv. Herbert Simone del Foro di Avezzano dichiara di effettuare la presente notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata ex legge n. 53/1994 – dal proprio indirizzo avvherbertsimone@cnfpec.it pubblicato sul pubblico elenco INI-PEC e su quello Reginde – dei seguenti atti processuali per conto della parte propria assistita Comune di Villa Santa Maria (interveniante *ad opponendum*), contro Energie e Recupero Materiali S.r.l. (ricorrente) e nei confronti della Regione Abruzzo e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo (resistenti), nel procedimento TAR Abruzzo-Pescara, n. 395/2016 R.G.:

I) ATTI OGGETTO DI NOTIFICAZIONE:

- *file* .pdf, copia informatica con firma digitale della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 24/2018 del 25 gennaio 2018 (nome *file*: "*sentenza.pdf*"), estratta firmata dal fascicolo informatico del procedimento TAR Abruzzo-Pescara, n. 395/2016 R.G.;

- *file* .pdf testuale nativo, documento informatico separato, con sottoscrizione digitale dello scrivente, della relazione di notificazione (denominato *file* "*relata-signed.pdf*").

II) PARTI PROCESSUALI:

RICORRENTE: ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Baldassarre e dall'Avv. Pasqualina Di Cicco, entrambi del Foro di Pescara;

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM: COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH) (C.F. 81002080695), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* sig. Giuseppe Finamore;

RESISTENTE: REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila;

RESISTENTE: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO-SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO (C.F. 80188210589) in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila;

III) NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DELL'AVVOCATO NOTIFICANTE:

Avv. Herbert SIMONE (C.F. SMNHBR74C09A515M) del Foro di Avezzano, munito di procura difensiva speciale ex art. 83 c.p.c. della parte rappresentata su foglio separato notificato unitamente all'atto di intervento *ad opponendum*;

IV) NOME E COGNOME E CODICE FISCALE DELLA PARTE RAPPRESENTATA CHE HA CONFERITO LA PROCURA AL SOTTOSCRITTO DIFENSORE:

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM: COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH) (C.F. 81002080695), in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* sig. Giuseppe Finamore;

V) DENOMINAZIONE DEI DESTINATARI DELLA NOTIFICAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE, INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI GLI ATTI VENGONO NOTIFICATI, INDICAZIONE ELENCHI DA CUI I PREDETTI INDIRIZZI SONO STATI ESTRATTI:

Si notificano i predetti atti a:

1) ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, e per essa, ex art. 170 c.p.c., all'**Avv. Vincenzo Di Baldassarre** (C.F. DBLVCN62M07G482B), con studio in 65121 Pescara Via Venezia n. 25, procuratore e difensore domiciliatario nel giudizio TAR Abruzzo-Pescara n. 395/2016 R.G. della suddetta società Energie e Recupero Materiali

S.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata avvvincenzodibaldassarre@cnfpec.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC, consultato in data odierna;

2) ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, e per essa, ex art. 170 c.p.c., all'**Avv. Pasqualina Di Cicco** (C.F. DCCPQL82A69A485V), con studio in 65121 Pescara Via Venezia n. 25, procuratore e difensore domiciliatario nel giudizio TAR Abruzzo-Pescara n. 395/2016 R.G. della suddetta società Energie e Recupero Materiali S.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata pasqualinadicicco@puntopec.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC, consultato in data odierna;

3) REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante *pro-tempore*, e per essa – ex art. 43, comma 2 c.p.a. e art. 170 c.p.c. – all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in 67100 L'Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio da Ranallo n. 65, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it pubblicato sul Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 consultato in data odierna da pst.giustizia.it.;

4) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO-SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO (C.F. 80188210589) in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in 67100 L'Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio da Ranallo n. 65, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it pubblicato sul Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 consultato in data odierna da pst.giustizia.it..

VI) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA':

Io sottoscritto Avv. Herbert Simone difensore dell'interveniente ad opponendum Comune di Villa Santa Maria (Ch), attesto ai sensi della vigente normativa che la copia informatica della sentenza n. 24/2018 del 25 gennaio 2018 del TAR Abruzzo-Pescara, con nome *file*: "*sentenza.pdf*" qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 395/2016 R.G. del TAR Abruzzo-Pescara, dal quale è stata estratta; altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale e la seguente impronta calcolata tramite algoritmo sha-256: Impronta SHA256: e13c9616798bc299fe7951f4f63e4c5197bbc2975bc3fc436e6eb8be7c998ff0 Impronta MD5: 80265b7b54013bc356ace9257ada37ba Riferimento temporale UTC: 2018-02-09T14:35:58.222Z.

Avezzano, li 9 febbraio 2018

Avv. Herbert Simone

Herbert Simone

Autore firma digitale: Herbert
Simone

Data: 2018.02.09 15:37:44 +01'00'

Oggetto: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: Herbert Simone <avvherbertsimone@cnfpec.it>

Data: 09/02/2018 15:39

A: avvvincenzodibaldassarre@cnfpec.it, pasqualinadicicco@puntopec.it, ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it, ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE DI COPIE E DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 3-BIS L. N. 53/1994 CON MODALITA' TELEMATICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Lo scrivente Avv. Herbert Simone del Foro di Avezzano dichiara di effettuare la presente notificazione con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata ex legge n. 53/1994 - dal proprio indirizzo avvherbertsimone@cnfpec.it pubblicato sul pubblico elenco INI-PEC e su quello Reginde - dei seguenti atti processuali per conto della parte propria assistita Comune di Villa Santa Maria (interveniante ad opponendum), contro Energie e Recupero Materiali S.r.l. (ricorrente) e nei confronti della Regione Abruzzo e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo (resistenti), nel procedimento TAR Abruzzo-Pescara, n. 395/2016 R.G.:

I) ATTI OGGETTO DI NOTIFICAZIONE:

- file .pdf, copia informatica con firma digitale della sentenza del TAR Abruzzo-Pescara n. 24/2018 del 25 gennaio 2018 (nome file: "sentenza.pdf"), estratta firmata dal fascicolo informatico del procedimento TAR Abruzzo-Pescara, n. 395/2016 R.G.;

- file .pdf testuale nativo, documento informatico separato, con sottoscrizione digitale dello scrivente, della relazione di notificazione (denominato file "relata-signed.pdf").

II) PARTI PROCESSUALI:

RICORRENTE: ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Di Baldassarre e dall'Avv. Pasqualina Di Cicco, entrambi del Foro di Pescara;

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM: COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH) (C.F. 81002080695), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Finamore;

RESISTENTE: REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila;

RESISTENTE: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO-SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO (C.F. 80188210589) in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila;

III) NOME, COGNOME E CODICE FISCALE DELL'AVVOCATO NOTIFICANTE;

Avv. Herbert SIMONE (C.F. SMNHBR74C09A515M) del Foro di Avezzano, munito di procura difensiva speciale ex art. 83 c.p.c. della parte rappresentata su foglio separato notificato unitamente all'atto di intervento ad opponendum;

IV) NOME E COGNOME E CODICE FISCALE DELLA PARTE RAPPRESENTATA CHE HA CONFERITO LA PROCURA AL SOTTOSCRITTO DIFENSORE:

INTERVENIENTE AD OPPONENDUM: COMUNE DI VILLA SANTA MARIA (CH) (C.F. 81002080695), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore sig. Giuseppe Finamore;

V) DENOMINAZIONE DEI DESTINATARI DELLA NOTIFICAZIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE, INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI GLI ATTI VENGONO NOTIFICATI, INDICAZIONE ELENCHI DA CUI I PREDETTI INDIRIZZI SONO STATI ESTRATTI:

Si notificano i predetti atti a:

1) ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, e per essa, ex art. 170 c.p.c., all'Avv. Vincenzo Di Baldassarre (C.F. DBLVCN62M07G482B), con studio in 65121 Pescara Via Venezia n. 25, procuratore e difensore domiciliatario nel giudizio TAR Abruzzo-Pescara n. 395/2016 R.G. della suddetta società Energie e Recupero Materiali S.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata avvvincenzodibaldassarre@cnfpec.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC, consultato in data odierna;

2) ENERGIE E RECUPERO MATERIALI S.r.l. (P. Iva 012367590698), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 66034 Lanciano (Ch) Via L. De Crecchio n. 81, e per essa, ex art. 170 c.p.c., all'Avv. Pasqualina Di Cicco (C.F. DCCPQL82A69A485V), con studio in 65121 Pescara Via Venezia n. 25, procuratore e difensore domiciliatario nel giudizio TAR Abruzzo-Pescara n. 395/2016 R.G. della suddetta società Energie e Recupero Materiali S.r.l., all'indirizzo di posta elettronica certificata pasqualinadicicco@puntopec.it estratto dal pubblico elenco INI-PEC, consultato in data odierna;

3) REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), in persona del Presidente della Giunta Regionale legale rappresentante pro-tempore, e per essa - ex art. 43, comma 2 c.p.a. e art. 170 c.p.c. -

all'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in 67100 L'Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio da Ranallo n. 65, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it pubblicato sul Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 consultato in data odierna da pst.giustizia.it;

4) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO-SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO (C.F. 80188210589) in persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato dell'Aquila, elettivamente domiciliata presso la sede della stessa in 67100 L'Aquila, Complesso Monumentale di San Domenico, Via Buccio da Ranallo n. 65, all'indirizzo di posta elettronica certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it pubblicato sul Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 consultato in data odierna da pst.giustizia.it.

VI) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA':

Io sottoscritto Avv. Herbert Simone difensore dell'interveniente ad opponendum Comune di Villa Santa Maria (Ch), attesto ai sensi della vigente normativa che la copia informatica della sentenza n. 24/2018 del 25 gennaio 2018 del TAR Abruzzo-Pescara, con nome file: "sentenza.pdf" qui allegata è conforme alla copia informatica della stessa presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 395/2016 R.G. del TAR Abruzzo-Pescara, dal quale è stata estratta; altresì attesto che la copia informatica allegata ha il seguente riferimento temporale e la seguente impronta calcolata tramite algoritmo sha-256: Impronta SHA256:

e13c9616798bc299fe7951f4f63e4c5197bbc2975bc3fc436e6eb8be7c998ff0 Impronta MD5:
80265b7b54013bc356ace9257ada37ba Riferimento temporale UTC: 2018-02-09T14:35:58.222Z.

Avezzano, li 9 febbraio 2018

Avv. Herbert Simone

—Allegati:—

sentenza.pdf	113 kB
relata-signed.pdf	877 kB

Oggetto: ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 09/02/2018 15:40

A: avvherbertsimone@cnfpec.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 09/02/2018 alle ore 15:40:12 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvherbertsimone@cnfpec.it"

ed indirizzato a:

avvincenzodibaldassarre@cnfpec.it ("posta certificata") ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata") pasqualinadicicco@puntopec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec286.20180209154012.01207.02.1.66@pec.aruba.it

—Allegati:—

dati-cert.xml

963 bytes

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 09/02/2018 15:40

A: avvherbertsimone@cnfpec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2018 alle ore 15:40:15 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvherbertsimone@cnfpec.it"

ed indirizzato a "avvincenzodibaldassarre@cnfpec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180209154012.01207.02.1.66@pec.aruba.it

—Allegati:—

dati-cert.xml

1,0 kB

postacert.eml

1,3 MB

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@pec.aruba.it

Data: 09/02/2018 15:40

A: avvherbertsimone@cnfpec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2018 alle ore 15:40:15 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvherbertsimone@cnfpec.it"

ed indirizzato a "pasqualinadicicco@puntopec.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180209154012.01207.02.1.66@pec.aruba.it

—Allegati:—

dati-cert.xml

1,0 kB

postacert.eml

1,3 MB

Oggetto: CONSEGNA: Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994

Mittente: posta-certificata@telecompost.it

Data: 09/02/2018 16:03

A: avvherbertsimone@cnfpec.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 09/02/2018 alle ore 16:03:19 (+0100) il messaggio

"Notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994" proveniente da "avvherbertsimone@cnfpec.it" ed indirizzato a: "ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec286.20180209154012.01207.02.1.66@pec.aruba.it

—Allegati:—

postacert.eml	1,3 MB
dati-cert.xml	1,0 kB



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0104754/18	11/04/2018	PEC	Mittente: AVVHERBERTSIMONE@CNFPEC.IT	

Oggetto: PROCEDIMENTO DI V.I.A. PARCO EOLICO "TRE COMUNI" ENERM S.R.L. - GIUDIZIO N. 2757 DEL 16.3.2017 - DIFFIDA A CHIUDERE IL PROCEDIMENTO

Impronta: BF6A027DD1C35E2120D6884B60459A6EC21966A0A5C38B6466B66C5EF18BD5EC